



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 aprile 2014 n.72

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 73, comma 1, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.59 adottata nella seduta del 24 marzo 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

PIANO DI RIORDINO DEGLI ASSETTI SCOLASTICI

TITOLO I STAFF DIRIGENZIALI DELLE SCUOLE

Art. 1

(Dirigenza Scuola dell'Infanzia e Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia)

1. Fermo restando l'assetto normativo ed organizzativo dei rispettivi servizi, viene istituita in via sperimentale a partire dal 1° luglio 2014 la posizione di Dirigente unico delle Unità Organizzative Scuola dell'Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia.
2. I requisiti previsti sono la Laurea magistrale e l'esperienza quinquennale nell'insegnamento o in qualità di educatore nei Servizi Socio Educativi.
3. Tale dirigente esercita tutte le funzioni previste per il Dirigente Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia e per il Dirigente Scolastico Scuola dell'Infanzia.
4. Il Dirigente unico della Scuola dell'Infanzia e Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia viene individuato tramite bando pubblico di selezione.
5. Dal 1° luglio 2014, in via sperimentale, le strutture amministrative dei due servizi vengono riorganizzate al fine del migliore utilizzo del personale.

Art. 2

(Staff dirigenziali)

1. A partire dall'anno scolastico 2014/2015, gli staff dirigenziali sono così costituiti:
 - Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia: le funzioni di Vice Dirigente sono svolte dal Coordinatore pedagogico, secondo quanto previsto dalla Legge 25 maggio 2004 n. 68, dalla Legge 28 gennaio 2005 n. 12 e dal Decreto 5 maggio 2005 n.70;
 - Scuola dell'Infanzia: n.1 Vice Dirigente;
 - Scuola Elementare: n. 2 Vice Dirigenti;

- Scuola Media Inferiore: n.3 Vice Dirigenti;
 - Scuola Secondaria Superiore: n.1 Vice Dirigente.
2. Nei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, il Coordinatore pedagogico viene nominato dal Dirigente, scegliendolo nell'ambito degli educatori, con i requisiti previsti dall'allegato A alla Legge n. 12/2005, sulla base di criteri che facciano riferimento a competenze necessarie per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti nonché alla realizzazione di progetti mirati al miglioramento e alla qualità del servizio.
3. I Vice Dirigenti nelle scuole ed il Coordinatore pedagogico della UO Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia possono essere confermati per un periodo massimo di 3 anni consecutivi.
4. Per i Vice Dirigenti si applicano i disposti di cui all'articolo 10, comma 3, del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 110.

Art. 3

(Le figure di sistema nella scuola)

1. Le figure di sistema nella scuola sono così distribuite:
- Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia: i coordinatori di plesso;
 - Scuola dell'Infanzia: i coordinatori di plesso;
 - Scuola Elementare: i coordinatori di plesso;
 - Scuola Media Inferiore: i coordinatori di Consiglio di Classe;
 - Scuola Secondaria Superiore: i Vicepresidenti di Consiglio di Classe.
2. Nei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia il coordinatore di plesso collabora con il dirigente scolastico nel conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nell'azione educativa. È nominato annualmente dall'equipe docente di ogni plesso e continua a prestare l'attività di educatore nella sede assegnata.
3. Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare il coordinatore di plesso collabora con il dirigente scolastico nel conseguire obiettivi di efficienza e di efficacia nell'azione educativa. È nominato annualmente dagli insegnanti del plesso e continua a prestare attività di docenza nella classe assegnata. Ai sensi del Decreto 27 aprile 1995 n. 59, per queste funzioni percepisce una indennità così come fissata dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Delegato n. 110/2012.
4. Nella Scuola dell'Infanzia, come definito dall'Accordo PA – OO.SS. sulle figure di staff dirigenziale della scuola, ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 27 settembre 2011, sono incaricati annualmente n. 2 insegnanti per la prosecuzione della ricerca-azione organizzativa già avviata e per consentire la copertura di una quota parte dell'orario di servizio dei coordinatori di plesso, necessaria all'espletamento delle funzioni di cui sopra.
5. Nella Scuola Elementare, nei plessi dove sono operanti più di 8 classi, è integrato l'orario di un insegnante di sostegno di 3 ore settimanali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico e fino al termine delle lezioni. L'insegnante, durante le ore assegnategli, riparametrate in trentaseiesimi, svolge compiti di supporto al coordinatore di plesso. Nei plessi, invece, dove sono operanti fino a 8 classi, è affidato all'insegnante di Educazione Motoria, il compito di collaborare con il coordinatore di plesso, per un massimo di due ore settimanali, nell'esecuzione di compiti organizzativi e gestionali.
6. Nella Scuola Media Inferiore i Coordinatori di Consiglio di Classe, che svolgono le funzioni corrispondenti a quelle previste per i Vicepresidenti del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria Superiore, percepiscono il compenso previsto dall'Accordo Governo – OO.SS. ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 21 giugno 2012 ed attuato con Decreto Delegato n. 110/2012.
7. Nella Scuola Secondaria Superiore i Vicepresidenti del Consiglio di Classe percepiscono un compenso per le funzioni come previsto dall'Accordo Governo – OO.SS. ratificato dal Consiglio Grande e Generale il 21 giugno 2012 ed attuato con Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 110. Tali figure vengono nominate dagli insegnanti di ciascun Consiglio di Classe tra gli insegnanti che esprimano la propria disponibilità. Nel caso in cui non emergano disponibilità il dirigente scolastico provvede alla nomina.

TITOLO II

CENTRO RISORSE UNITARIO

Art. 4

(Centro Risorse Unitario)

1. Si proroga l'attività del Centro di Risorse Unitario per il sistema scolastico sammarinese (CRU), istituito con Decreto Delegato 14 maggio 2007 n. 59. Obiettivo è perseguire le finalità espresse dagli articoli 10, 11 e 14 della Legge 12 febbraio 1998 n. 21. In modo particolare il CRU è volto a:

- assicurare maggiore flessibilità e continuità ai progetti condotti nei centri di documentazione;
- proseguire le azioni di intervento per garantire la continuità educativa e didattica;
- avviare e rendere continuativa la valutazione del sistema di istruzione e formazione;
- sostenere attivamente progetti di sperimentazione, tesi a qualificare ulteriormente l'offerta educativa, rispondere a nuove esigenze formative degli alunni, attivare funzionali metodologie didattiche;
- collaborare alla realizzazione di iniziative formative relative a specifici progetti educativi (inclusione, violenza verso i minori e di genere, ecc.) previste dalle leggi vigenti;
- implementare le attività del "Portale dell'Educazione".

Art. 5

(Organizzazione del CRU)

1. Il CRU opera sulla base delle priorità e delle linee stabilite dal Coordinamento Didattico allargato al Comitato Scientifico di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato ed è così costituito:

- a. Centri di Documentazione – collocati presso ogni ordine scolastico, svolgono funzioni di raccolta della documentazione, di supporto alle attività innovative e sperimentali, di progettazione e conduzione di attività formative, anche in collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi di San Marino, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 21/1998
- b. Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione – opera in collaborazione con il Dipartimento Istruzione e il Dipartimento della Formazione in base a quanto previsto dall'articolo 12 della Legge n. 21/1998, predispone gli strumenti per la valutazione del sistema e collabora con le scuole alla realizzazione delle indagini periodiche valutative nazionali e internazionali.

2. Presso il CRU operano insegnanti con distacco a tempo pieno o parziale dall'insegnamento o incaricati.

3. Gli insegnanti distaccati o incaricati al CRU prestano servizio per n. 36 ore settimanali, dall'inizio dell'attività di programmazione fino al 30 giugno, con flessibilità oraria da concordare con i Dirigenti scolastici e nel rispetto delle festività fissate dal calendario scolastico. Al personale con distacco a tempo pieno non è erogata per il periodo di distacco l'indennità di funzione del ruolo di appartenenza.

Art. 6

(Centri di Documentazione)

1. I Centri di Documentazione sono dotati di insegnanti in servizio in ruolo con distacco a tempo pieno o parziale dall'insegnamento, designati nell'ultimo Collegio Docenti dell'anno scolastico precedente.

2. Nel caso in cui non emergano candidature per i posti previsti presso i Centri di Documentazione, i Dirigenti scolastici hanno facoltà di chiedere la copertura dei medesimi nel primo Collegio Docenti dell'anno scolastico, mediante distacco o incarico di durata annuale anche di docenti con incarico a tempo indeterminato o determinato o supplenti, qualunque siano l'impegno orario e la durata.

3. Gli insegnanti distaccati o incaricati secondo quanto stabilito nel comma precedente, vengono sostituiti attraverso la normale procedura di ricorso alle graduatorie a far data dalle attività di programmazione e aggiornamento e per l'intera durata dell'incarico stesso.

4. La durata del distacco o dell'incarico dei docenti è annuale e può essere confermata, dai singoli Dirigenti, per un periodo massimo di 3 anni consecutivi, in relazione ai tempi necessari per la realizzazione dei progetti.

5. Dopo il 30 giugno e comunque prima della formulazione del Piano Cattedre, valutati i risultati, i singoli Dirigenti, su conforme parere del Comitato Scientifico di cui all'articolo 9, possono disporre l'interruzione dell'incarico. È fatto salvo il diritto di porre termine al distacco da parte del singolo docente a conclusione dell'anno scolastico, previa comunicazione entro il mese di maggio.

Art. 7

(Insegnanti distaccati presso i Centri di Documentazione)

1. Per l'attuazione del Centro Risorse Unitario vengono coinvolti presso i Centri di Documentazione 8 figure e precisamente:

- n. 2 Educatori – Insegnanti Scuola dell'Infanzia;
- n. 2 Insegnanti Scuola Elementare;
- n. 4 Insegnanti di Scuola Media Inferiore (di cui 2 specificatamente incaricati per lo studio e la realizzazione di progetti ed esperienze laboratoriali presso le biblioteche scolastiche).

2. Nei Servizi Socio Educativi della Prima Infanzia svolgono le funzioni di documentazione, ricerca, formazione e promozione dell'innovazione didattica gli educatori – insegnanti secondo quanto previsto all'articolo 39 del Regolamento 13 luglio 2007 n. 6, mentre nella Scuola Secondaria Superiore tali compiti sono svolti utilizzando risorse professionali interne.

Art. 8

(Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione)

1. Presso il Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione opera un insegnante individuato tramite apposito bando di selezione, emesso dal Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi.

2. Gli insegnanti aspiranti all'incarico presso il Centro per il Monitoraggio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea magistrale o titolo equipollente;
- competenze nel campo della documentazione e della formazione.

3. Il Dipartimento della Formazione, sulla base dei requisiti fissati e previo colloquio attitudinale, conclude le operazioni di selezione, provvede a stilare la specifica graduatoria.

4. L'insegnante distaccato dipende dal Direttore del Dipartimento Istruzione ed opera in collaborazione con il Dipartimento della Formazione dell'Università degli Studi e con gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato.

5. La durata del distacco è triennale.

Art. 9

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è costituito da:

- Direttore del Dipartimento Istruzione che lo presiede;
 - n. 1 Esperto nominato dalla Segreteria di Stato competente;
 - n. 1 Esperto nominato dal Dipartimento della Formazione.
2. Il Comitato in collaborazione con il Coordinamento Didattico:
- stabilisce le linee e le priorità del Centro Risorse Unitario;
 - monitora e valuta le attività dei Centri facenti parte del CRU.
3. Per l'attività del Comitato Scientifico non è prevista la corresponsione di compensi.

TITOLO III EDUCAZIONE FISICA

Art. 10

(Modifiche al numero e alle disposizioni particolari dei posti di Insegnante di Educazione Fisica)

1. I posti di Insegnante di Educazione Fisica, di cui all'articolo 4 della Legge 26 giugno 2003 n. 85, vengono ridotti da n. 30 a n. 27.
2. I posti di insegnamento di Educazione Fisica si articolano in:
 - n. 6 nella Scuola Media Inferiore
 - n. 3 nella Scuola Secondaria Superiore
 - n. 12 nella Scuola Elementare
 - n. 5 nella Scuola dell'Infanzia
 - n. 1 posto per la programmazione ed il coordinamento delle attività sportive curricolari ed extracurricolari.
3. Il Coordinamento Didattico, in base alle esigenze di insegnamento delle scuole, può determinare modifiche alla articolazione dei posti di cui al comma 2, fermo restando il loro numero complessivo di cui al comma 1.
4. La conferma della titolarità sui posti nei vari ordini di scuola viene effettuata sulla base della data di assegnazione.
5. Gli insegnanti di Educazione Fisica che devono completare il loro orario, sono tenuti a condurre attività extracurricolari, in base ad un piano organizzativo stabilito dal Coordinamento Didattico.
6. L'approvazione del progetto organizzativo per lo svolgimento delle attività curricolari di Educazione Motoria nella Scuola Elementare, che preveda un razionale impiego delle risorse professionali previste al comma 2, viene demandato alla Commissione Paritetica, di cui all'articolo 15 della Legge 17 luglio 1979 n. 41.

Art. 11

(Coordinatore delle attività sportive curricolari ed extracurricolari)

1. Il Coordinatore viene nominato annualmente fra gli insegnanti di Educazione Fisica della Scuola Media Inferiore e della Scuola Elementare appartenenti alla dotazione organica. Nel caso in cui non siano presenti candidature, l'incarico di coordinatore viene svolto a rotazione dagli insegnanti appartenenti alla dotazione organica.
2. L'orario di servizio del Coordinatore delle attività sportive curricolari ed extracurricolari è di 36 ore settimanali.
3. Il Coordinatore presta servizio dall'inizio dell'attività di programmazione fino al 30 giugno, con flessibilità oraria da concordare con i Dirigenti dei due ordini scolastici e nel rispetto delle festività fissate dal calendario scolastico. Al Coordinatore non viene erogata, per il periodo di distacco, l'indennità di funzione del ruolo di appartenenza.

TITOLO IV
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 12

(Progetto sperimentale per la revisione dei tempi di apertura dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia)

1. Dal 2 ottobre 2014 i plessi dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia osservano un orario giornaliero non superiore a 9 ore.
2. Qualora ne facciano richiesta almeno 6 famiglie, nelle sedi dei plessi di Cailungo e Dogana la Direzione può autorizzare deroghe al limite imposto al comma 1 ed estendere l'orario di apertura fino alle ore 18:00. La Direzione indirizza le iscrizioni, subordinando l'organizzazione del servizio al criterio del miglior utilizzo del personale e delle risorse disponibili.
3. Le richieste di estensione di orario devono essere corredate da documentazione attestante, tramite certificato del datore di lavoro, la condizione lavorativa di entrambi i genitori o, in caso di bisogni educativi speciali o disagi socio-familiari, da certificazione dei Servizi specialistici competenti.
4. Dal 2 ottobre 2014, per tutti i plessi dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, il numero degli educatori viene calcolato sulla base del Regolamento in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ed in relazione alle esigenze organizzative dei plessi di cui sopra, pertanto vengono superati i disposti del comma 3, dell'articolo 23 della Legge n. 68/2004.

TITOLO V
SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 13

(Progetto sperimentale per la revisione del tempo scuola per alcuni plessi della Scuola dell'Infanzia)

1. Dall'anno scolastico 2014 - 2015, i plessi della Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Cailungo e "Il drago magico" di Dogana, in via sperimentale, adotteranno progressivamente un tempo scuola di 40 ore settimanali, distribuito dal lunedì al venerdì.
2. Le famiglie che intendono usufruire di un tempo scuola maggiore, possono iscrivere i propri figli in altri plessi della Scuola dell'Infanzia, secondo le modalità stabilite all'articolo 14 del presente decreto delegato.
3. Viene fatto salvo il diritto degli alunni dei plessi di cui al comma 1 iscritti negli anni precedenti, a terminare il ciclo scolastico triennale della Scuola dell'Infanzia con la possibilità di frequentare fino alle ore 18:00.
4. Dall'anno scolastico 2016 - 2017, con la riorganizzazione oraria a regime, il numero dei docenti, viene calcolato sulla base del rapporto alunni/Educatori-Insegnanti previsto dallo schema applicativo di cui all'Allegato "A" alla Legge 27 giugno 2003, n. 87, e in relazione alle esigenze organizzative dei plessi di cui al comma 1, in sede di Commissione Paritetica in occasione della formazione del Piano Cattedre.
5. La Segreteria di Stato per l'Istruzione può estendere, negli anni scolastici successivi, la sperimentazione indicata nel presente articolo ad ulteriori plessi della Scuola dell'Infanzia, previa valutazione dei risultati.

Art. 14

(Iscrizione e frequenza alla Scuola dell'Infanzia)

1. Possono essere iscritti al primo anno della Scuola dell'Infanzia, con frequenza dall'inizio dell'anno scolastico, i bambini e le bambine che compiono i 3 anni tra il 1° giugno e il 31 dicembre

dell'anno in corso e, con frequenza dal primo giorno di scuola di febbraio, i bambini e le bambine che compiono i 3 anni tra 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno successivo.

2. La Direzione della Scuola dell'Infanzia comunica annualmente, con congruo anticipo e unicamente mediante diffusione sui mezzi di informazione, tempi e modalità di presentazione delle domande di iscrizione o di trasferimento di plesso.

3. Le iscrizioni agli anni successivi, degli alunni che proseguono la frequenza della Scuola dell'Infanzia nello stesso plesso, avvengono a cura della Direzione scolastica.

4. L'accettazione delle domande di iscrizione o di trasferimento sulle diverse sedi è subordinata alla capacità ricettiva dei plessi ed al criterio del miglior utilizzo del personale e delle risorse disponibili.

5. La Direzione scolastica provvede ad indirizzare le iscrizioni anche in plessi diversi da quelli per i quali la domanda è stata presentata, seguendo il relativo regolamento predisposto dal Direttore del Dipartimento Istruzione su indicazione del Coordinamento Didattico.

Art. 15

(Servizio Ludoteca)

1. Il Servizio Ludoteca persegue la finalità di fornire una risposta a esigenze in campo sociale, culturale e pedagogico. In particolare riguardo all'aspetto pedagogico la Ludoteca si pone come agenzia del territorio, in stretto contatto con le famiglie, la scuola e gli altri servizi formativi, con l'obiettivo di valorizzare il significato formativo specifico del gioco e del giocattolo.

2. Il Servizio Ludoteca, organizza le proprie attività, prevalentemente nelle giornate e nelle fasce orarie non coperte dai servizi scolastici.

Art. 16

(Insegnanti distaccati presso il Servizio Ludoteca)

1. Il Servizio Ludoteca, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera j) dell'Allegato "A" alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188, è gestito dalla Scuola dell'Infanzia ed è dotato, in via sperimentale, del seguente personale:

- n. 2 insegnanti distaccati dalla Scuola dell'Infanzia;
- n. 1 operatore culturale.

2. Il personale docente distaccato presso la Ludoteca è tenuto a svolgere, con flessibilità, un orario di 36 ore settimanali e osserva il calendario previsto per i pubblici uffici.

3. Nel caso in cui non vi siano candidature di docenti in organico per la copertura di posti disponibili presso la Ludoteca, il Dirigente Scolastico ha facoltà di chiedere la copertura dei medesimi posti mediante incarico di docenti in graduatoria.

TITOLO VI SCUOLA ELEMENTARE

Art. 17

(Progetto sperimentale per plessi con meno di 65 alunni)

1. Nei plessi della Scuola Elementare dove è attivo l'intero corso quinquennale e dove sono presenti meno di 65 alunni, pur garantendo il modello organizzativo del tempo pieno, viene demandato alla Direzione Didattica il compito di predisporre un progetto sperimentale che preveda attività didattiche rivolte a ciascun gruppo classe, alternate ad esperienze laboratoriali a classi aperte, che favoriscano occasioni di confronto in un gruppo più numeroso e maggiori stimoli di tipo culturale nelle attività di ricerca, fermo restando il vincolo del non superamento dei numeri previsti dall'articolo 3 della Legge n. 87/2003.

2. Per l'attuazione del progetto di plesso sono necessari 9 insegnanti elementari e i docenti di Lingua Inglese, Educazione Motoria e Religione del plesso.

Art. 18

(Iscrizione e frequenza alla Scuola Elementare)

1. L'iscrizione alla classe prima della Scuola Elementare è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno di inizio della frequenza scolastica. E' ammessa l'iscrizione facoltativa anticipata per i bambini che compiono 6 anni entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. La Direzione della Scuola Elementare comunica annualmente, con congruo anticipo e unicamente mediante diffusione sui mezzi di informazione, tempi e modalità di presentazione delle domande di iscrizione o di trasferimento di plesso.

3. Gli alunni che proseguono la frequenza della Scuola Elementare nello stesso plesso, sono iscritti d'ufficio alla classe successiva, al termine della valutazione di fine anno.

4. La formazione delle classi prime viene fatta sulla base dei disposti di cui all'articolo 3, commi 1, 4, 5, 6, della Legge n. 87/2003.

5. La Direzione della Scuola Elementare, sulla base del regolamento predisposto dal Direttore del Dipartimento Istruzione su indicazione del Coordinamento Didattico, è tenuta ad indirizzare le iscrizioni alla classe prima anche in plessi diversi da quello per il quale è stata presentata domanda, qualora l'eventuale iscrizione determini il superamento del numero di 22 alunni per classe o la formazione di un'ulteriore sezione e purché venga comunque assicurato il trasporto scolastico.

6. Deroghe alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono autorizzate dal Congresso di Stato esclusivamente al fine di evitare il superamento del numero di 22 alunni per classe o la formazione di un'ulteriore sezione nei plessi in cui le iscrizioni possono essere indirizzate.

7. Il trasferimento di plesso viene autorizzato solamente se non determina il superamento del numero di 22 alunni per classe o la formazione di una ulteriore classe.

TITOLO VII

SCUOLA MEDIA INFERIORE

Art. 19

(Riorganizzazione del numero di classi nella Scuola Media)

1. L'accettazione delle domande di iscrizione o di trasferimento nelle due sedi della Scuola Media Inferiore è subordinata alla capacità ricettiva delle aule, determinata dal Dipartimento Prevenzione e Protezione, ed al criterio del miglior utilizzo del personale e delle risorse disponibili.

2. Negli anni scolastici 2014 - 2015 e 2015 - 2016 prosegue la riduzione a 11 corsi nella sede di Fonte dell'Ovo. Negli anni seguenti, ogni ulteriore variazione al numero di corsi sarà comunque determinata sulla base della Legge n. 87/2003 e successive modifiche.

TITOLO VIII

SUPPLENZE E INCARICHI

Art. 20

(Continuità educativo - didattica degli interventi)

1. Allo scopo di favorire la continuità educativo - didattica dei progetti di integrazione, fermo restando l'obbligo di iscrizione alle graduatorie anche negli anni scolastici successivi e fatto salvo il diverso parere della Commissione Tecnica, gli incarichi a tempo determinato per sostegno possono essere assegnati allo stesso docente dell'anno precedente in presenza delle seguenti condizioni:

- qualora non sia pregiudicato il diritto di chi precede in graduatoria ad un incarico a tempo determinato o ad una supplenza di pari durata;
 - qualora la riconferma non pregiudichi il diritto all'assegnazione di un incarico o una supplenza per un numero maggiore di ore.
2. L'insegnante che nel frattempo maturi il diritto alla titolarità di una cattedra o ad un incarico a tempo indeterminato, conserva tale diritto, pur continuando a svolgere la funzione di sostegno fino al termine del ciclo scolastico.

Art. 21

(Formazione dei bidelli)

1. Dall'anno scolastico 2014 - 2015, per ottenere il conferimento degli incarichi di bidello presso le scuole di ogni ordine e grado, il personale con meno di 2 anni di servizio specifico deve avere seguito un "Corso di formazione per Bidelli" di 30 ore e avere superato l'esame finale.
2. Il Dipartimento Istruzione organizza il "Corso di formazione per Bidelli" nei tempi utili per consentire l'assegnazione degli incarichi a partire dall'anno scolastico 2014 - 2015.

Art. 22

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Visto l'esito del Bando di selezione per un distacco presso il Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione, già espletato sulla base del Decreto – Legge 19 luglio 2013 n. 87, il distacco del vincitore del suddetto bando viene prorogato fino alla scadenza naturale del triennio come previsto all'articolo 8, comma 5, del presente decreto delegato.
2. Il personale attualmente in distacco presso il CRU mantiene le condizioni stabilite al comma 2, articolo 2, del Decreto – Legge n. 87/2013 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2013 - 2014.
3. Gli insegnanti di Educazione Fisica della DOO in eccedenza rispetto al numero dei posti previsto dall'articolo 10 del presente decreto delegato hanno la precedenza rispetto agli insegnanti della DOA e agli insegnanti sovranumerari nelle nuove assegnazioni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 aprile 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini